

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 189/CGF – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2012

I° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CITTANOVA INTERPIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COTRONEO DEVIN SEGUITO GARA CITTANOVA INTERPIANA/ VALLE GRECANICA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

Con atto, spedito in data 24.2.2012, la società A.S.D. Cittanova Interpiana preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012) con la quale, a seguito della gara Cittanova Interpiana/Valle Grecanica, disputatasi in data 19.2.2012, era stata irrogata la squalifica per 9 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Cotroneo Devin.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 28.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.S.D. Cittanova Interpiana faceva pervenire, in data 5.3.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con i motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente riprovevole ed idoneo a mettere a repentaglio l'incolumità di un Ufficiale di Gara, tenuto dal tesserato della società A.S.D. Cittanova Interpiana, Cotroneo Devin, nei confronti dell'Assistente Arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cittanova Interpiana di Cittanova (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINATTA MATTEO ORLANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBESE/ACQUI DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 22.2.2012)

Con atto, datato 27.02.2012, la società A.S.D. Albese Calcio proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 22.2.2012) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Ginatta Matteo Orlando, la squalifica per sei gare effettive di gioco a seguito della gara Albese/Acqui del 18.2.2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaccio alla nuca) e gravemente irrispettoso (epiteto volgare, peraltro reiterato), tenuto dal calciatore, Ginatta Matteo Orlando, nei confronti rispettivamente di un calciatore avversario e del Direttore di Gara.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARA MONTEROTONDO/BUDONI DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Monterotondo/Budoni, disputato in data 26.2.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Sgugugia Battista la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere colpito con una testata un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco.

Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione la A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni, la quale lamenta l'eccessività della sanzione irrogata, in considerazione del fatto che il proprio tesserato non ha posto in essere alcun atto violento nei confronti di un avversario che, al contrario, ha cercato, con provocazione, il contatto con il calciatore Sgugugia e chiede, pertanto, l'applicazione di una sanzione più equa.

La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, di conseguenza, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento,

Infatti il comportamento tenuto dal calciatore Sgugugia, descritto in maniera chiara e dettagliata dall'assistente arbitrale, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni di Budoni (Olbia-Tempo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCA ROBERTO SEGUITO GARA NOTO/ADRANO DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

La A.S.D. Adriano Calcio ha proposto impugnazione avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale al calciatore Pasca Roberto.

L'arbitro della gara Noto/Adrano del 26.2.2012, ha riferito che: 1) il calciatore Pasca cercava di colpire un avversario con una manata all'altezza del viso e 2) rivolgeva allo stesso frasi gravemente offensive e dal contenuto minatorio.

La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiede a questa Corte di rideterminare la squalifica inflitta al proprio tesserato, in misura più equa.

Motiva tale richiesta sul presupposto che il tentativo di "colpire con una manata un avversario" deve essere inquadrato come un comportamento antisportivo e non violento.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Questa Corte, nel premettere che deve considerarsi definitivo il capo della decisione del Giudice Sportivo relativo alle espressioni ingiuriose e minacciose, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, rileva che la condotta contestata, ancorché nella forma del tentativo, costituisce un atto indiscutibilmente violento per l'ordinamento sportivo, che lo equipara, da un punto di vista disciplinare, al fatto consumato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Adrano Calcio di Adrano (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete